



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 53
DEL 20.12.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI – RINNOVO CONVENZIONE CON CANILE SANITARIO DOG’S WORLD PER L’ANNO 2014 – ATTO DI INDIRIZZO .

L'anno duemilatredici addì 20 del mese di dicembre alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
ARRIGO BENETTI	Sindaco	X	
BALLASINA ANGELO	Vicesindaco	X	
BALOSSINI LIVIA	Assessore		X
XMARCHESI SUSANNA	Assessore	X	
		3	1

Assiste il Segretario Comunale dott. Gianfranco BRERA.

Il signor Arrigo Benetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI – RINNOVO CONVENZIONE CON CANILE SANITARIO DOG’S WORLD PER L’ANNO 2014 – ATTO DI INDIRIZZO

RICHIAMATA la Convenzione stipulata in data 01/03/2012, prot. 3947 del 06/07/2012 con la quale è stato affidato alla Ditta Canile Sanitario Dog’s World s.a.s. di Raimondi Davide & C., con sede in Carpignano Sesia Cascina Comunità n. 1 il servizio di cattura e custodia dei cani randagi e vaganti della durata di anni due con scadenza il 31.12.2013;

VISTO che, con lettera del 05/11/2013, prot.nr. 6323, la predetta Ditta Raimondi, si è resa disponibile al rinnovo della convenzione per un periodo di anni uno, a far data dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;

DATO ATTO che in base al numero di cani attualmente ospitati presso la struttura Cascina Comunità 1 in Carpignano Sesia (NO) e ai costi previsti dall’art. 7 della surrichiamata bozza di convenzione si quantifica in presunti € 4.000 la spesa annua per l’incarico alla suddetta ditta;

VISTA la legge 14/08/1991 n. 281;

VISTA la Legge Regionale 26/07/1993 n. 34;

RILEVATA l’obbligatorietà dell’istituzione ed il mantenimento del servizio pubblico di cattura dei cani randagi e di un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

CONSIDERATO che il rinnovo dell’affidamento del servizio ad una Ditta esterna, già affidataria del medesimo servizio e che ha svolto, negli anni, tale servizio con soddisfazione dell’ente affidatario, rappresenta la soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto ad una gestione diretta che risulterebbe eccessivamente onerosa e non realizzabile per la carenza di mezzi finanziari;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto di legge.

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l’affidamento con il Canile Sanitario Dog's World di RAIMONDI Davide, per l’anno 2014, del servizio di accalappiamento, osservazione sanitaria ed alloggio in canile rifugio dei cani vaganti, rinvenuti nel territorio del Comune di Granozzo con Monticello;
- 2) Di dare atto che la spesa annua di presunti €. 4.000 sarà prevista all’intervento 1090603 Cap. 1580 del bilancio 2014 pluriennale 2014/2016;
- 3) Di provvedere alla previsione di spesa per l’anno 2014 dopo l’approvazione del bilancio 2014 pluriennale 2014-2016;
- 4) Di richiedere alla suddetta Azienda idonea documentazione dei cani in custodia;
- 5) Di trasmettere ad avvenuta esecutività il presente provvedimento a Canile Sanitario Dog's World di RAIMONDI Davide per gli adempimenti conseguenti;
- 6) di incaricare il Responsabile del Servizio Polizia Locale, Commissario Natalino Griggio, della predisposizione degli atti relativi alla presente deliberazione;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide & C." PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge, tra

- Il Comune di Granozzo con Monticello

e

- La Società Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C., con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Granozzo con Monticello, affida alla Società "Dog's World S.n.c. di Raimondi Davide & C.", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

8) cattura cani randagi;

9) canile sanitario;

10) canile rifugio;

per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Granozzo con Monticello.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

ART. 2 – CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

Il servizio di accalappiamento degli animali d'affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità 24 ore giornaliere festivi compresi.

L'intervento di accalappiamento dovrà essere eseguito esclusivamente a seguito di richiesta inoltrata dal personale del locale Ufficio di Polizia Municipale o, in assenza di questi ed in casi di assoluta urgenza, dal Sindaco territorialmente competente, dal personale dell'Arma dei Carabinieri o appartenente ad altre forze di Polizia dello Stato.

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti e/o randagi, provvede alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso la struttura della Società medesima ove un medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

All'atto del ritiro del cane, sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato da personale del Comune, la Società provvederà a redigere apposito Verbale, il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Granozzo con Monticello; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la Società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al Comune, il quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo, invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della Società.

La Società si impegna a fornire, ai cittadini che ne facciano richiesta, le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione), desumendole da un apposito registro di carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane, la Società redigerà una Scheda Identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica, essa verrà consegnata al Comune con allegata la certificazione del veterinario dell'ASL di avvenuto inserimento del Microchip.

ART. 3 – TRASFERIMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al legittimo proprietario e/o al detentore che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese inerenti l'accalappiamento, delle spese per la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché delle spese per profilassi sanitaria e di tutte le ulteriori spese regolarmente documentate sostenute per cure mediche e/o per eventuali interventi chirurgici prestati poiché necessari alla salute del cane, secondo parere del Responsabile Sanitario della struttura.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni nel reparto del Canile Sanitario, saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibito a Canile Rifugio.

ART. 4 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI

I cani vaganti catturati non tatuati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di tatuaggio o microchip, rinvenuto sul territorio del Comune, prestatogli adempimenti di cui agli articoli che precedono, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Granozzo con Monticello ed all'ASL di competenza.

ART. 5 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Il Comune di Granozzo con Monticello si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Granozzo con Monticello si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

ART. 6 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria o in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà alla Società:

1. L'importo di € 500,00 + IVA, (una tantum per ogni anno) per la reperibilità, da pagarsi al momento dell'emissione della fattura inerente al 1° bimestre;
2. L'importo di € 30,00 + IVA per il servizio di accalappiamento cani (recupero di una salma di cane/gatto);
3. L'importo giornaliero di € 3,00 + IVA per ogni cane ricoverato presso la struttura per tutto il periodo di osservazione sanitaria di 10 giorni.
4. L'importo di € 30,00 + IVA per la profilassi sanitaria che consiste in: controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente e controllo filariosi, fatti salvi interventi straordinari che necessitassero per la salute del cane.
5. l'importo di € 15,00 + IVA per la profilassi obbligatoria della rabbia in Piemonte
6. L'importo giornaliero di € 3,00 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell'adozione e/o decesso dell'animale.
7. L'importo di € 60,00 + IVA per ogni salma di cane da incenerire

La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita.

È escluso ogni intervento sanitario straordinario.

I costi inerenti all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) effettuata dal medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente sono a carico del Comune a cui verrà inviata direttamente la fattura e/o ricevuta.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura bimestrale con termine di pagamento ivi previsto di trenta (30) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di trenta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del trimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

ART. 8 – DURATA

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni 2 (due), con decorrenza 01.01.2014 e scadenza il 31.12.2015 e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte adempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

ART. 10 – DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviando a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 53 del 20.12.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi:

Il Responsabile del Servizio
F.to Natalino Griggio



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31/12/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 31/12/2013

IL MESSO
F.to Barbaglia Ivana

